

Parte 05

CODICE ETICO

05.01

CODICE ETICO

CODICE ETICO IGEA
(ai sensi del D. Lgs. 231/2001)
APPROVATO DAL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
(da ultimo in data 29.04.2024)

INDICE

PREMESSA

1. PRINCIPI

- 1.1 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E ASSOCIATIVE
- 1.2 DISCIPLINA DEL D.L. 231/2001
- 1.3 ETICA DEL LAVORO, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI
- 1.4 ETICA DELL'INFORMAZIONE
- 1.5 USO E TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI
- 1.6 REGISTRAZIONI, SCRITTURE CONTABILI ED ILLECITI IN MATERIA SOCIETARIA
- 1.7 RAPPORTI CON I FORNITORI
- 1.8 RAPPORTI CON LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE
- 1.9 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE
- 1.10 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO
- 1.11 RAPPORTI CON L'AUTORITA' GIUDIZIARIA
- 1.12 GESTIONE DI DANARO, BENI O ALTRA UTILITA'
- 1.13 FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E CARTA FILIGRANATA
- 1.14 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI
- 1.15 AUTORICICLAGGIO
- 1.16 REATI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE
- 1.17 REATI TRIBUTARI
- 1.18 SANZIONI

2. LE LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI E ASSOCIATIVE

- 2.1 CONCORRENZA
- 2.2 CONTROLLI E SANZIONI SULLE ESPORTAZIONI
- 2.3 PAGAMENTI E PRATICHE ILLECITE
- 2.4 RISERVATEZZA DEI DATI
- 2.5 L'IMMAGINE DELLE IMPRESE
- 2.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ'
- 2.7 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETA' E TRASPARENZA
 - 2.7.1 ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DA IGEA
 - 2.7.2 SUPPORTO AD ATTIVITÀ FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI
- 2.8 DONAZIONI
- 2.9 BORSE DI STUDIO
- 2.10 INCARICHI, CONSULENZE, STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO
- 2.11 PROGETTI DI RICERCA
- 2.12 OMAGGI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO
- 2.13 GARANZIA DELLA QUALITÀ

3. L'IMPEGNO DI IGEA

- 3.1 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE
- 3.2 IMMEDIATA SEGNALEZIONE DI PROBLEMI O SOSPETTE VIOLAZIONI
- 3.3 INDAGINI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI

4. LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA IGEA, I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI

- 4.1 OBBLIGO DI TRASPARENZA

4.2 MODALITÀ APPLICATIVE

4.3 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE TRA IGEA E IL SINGOLO PROFESSIONISTA SANITARIO

4.4 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE TRA IGEA CON L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CON ALTRE TERZE PARTI

4.5 PUBBLICAZIONE DI ALTRI DATI IN FORMA AGGREGATA

4.6 METODOLOGIA

5. ENTRATA IN VIGORE

ALLEGATO 1: AUTOCERTIFICAZIONE TERZE PARTI

PREMESSA

IGEA opera nel settore della Sanità cosciente dell'importanza e della responsabilità che tale attività comporta, poiché essa è componente determinante nel soddisfacimento di un bene primario quale la salute dei cittadini e nel miglioramento del Sistema sanitario e, quindi, fattore di sviluppo della società: la spesa sanitaria è dunque un investimento, non un costo.

Il contributo di IGEA alla salute dei cittadini è fondamentale: lo testimoniano i miglioramenti, le innovazioni e i traguardi raggiunti grazie alle tecnologie mediche nella diagnosi e cura dei pazienti: un contributo determinante al trattamento dei pazienti e al miglioramento della loro qualità di vita nonché, più in generale, all'allungamento della vita delle persone.

IGEA riconosce che il rispetto delle leggi e delle normative applicabili e l'osservanza dei principi etici costituiscono sia un obbligo, che una fase critica per il conseguimento dei suddetti obiettivi e possono accrescere la reputazione di IGEA e il successo del settore dei dispositivi medici.

Il presente Codice Etico si prefigge di fornire una guida sugli standard minimi di pratica aziendale a cui IGEA deve attenersi in Italia e, in generale, altrove. Non si prefigge di sostituire o superare le leggi e normative nazionali o europee.

Il Codice Etico è l'elemento catalizzatore della condizione morale di IGEA, e testimonia lo sforzo di dare corpo alla dimensione etica affinché sia riconosciuta dalla collettività.

Il Codice Etico è coerente con il Codice Etico Assobiomedica, con il Codice Etico Medtech e Cocir e con il Codice Etico e dei Valori Associativi Confindustriale.

Nella redazione del Codice Etico IGEA si è inoltre ispirata alle linee guida dell'OCSE per la condotta responsabile d'impresa, le quali sono utilizzate come riferimento più autorevole e condiviso per le aziende che aderiscono ai principi del Global Compact delle Nazioni Unite.

IGEA raccoglie inoltre l'invito dell'ONU a contribuire al raggiungimento dei 17 obiettivi comuni di sviluppo sostenibile (SDGs) attraverso la sua proposta di prodotti e servizi. Ai principi guida espressi nel presente codice sono stati collegati gli obiettivi di sviluppo sostenibili a cui il principio contribuisce in maniera più rilevante.

1. PRINCIPI

1.1 ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA'

IGEA si impegna a produrre e fornire tecnologie mediche e servizi correlati di alta qualità, nell'interesse della sicurezza e del benessere del paziente. IGEA si impegna a rispettare le leggi, i regolamenti nonché lo Statuto associativo Assobiomedica.

L'eticità dei comportamenti non ha come paradigma solo la loro stretta osservanza, essa va oltre, e riposa nella volontà di adottare, nelle diverse situazioni, i più elevati standard di comportamento.

Il rispetto delle leggi applicabili e l'osservanza degli standard etici sono importanti per la necessità di stretta collaborazione tra settore delle apparecchiature/tecnologie mediche e i professionisti del settore sanitario. Tale collaborazione può avvenire sotto forma di (a) sviluppo di tecnologie mediche, (b) fornitura di formazione, istruzione, servizio e supporto al fine di permettere un uso efficace e sicuro delle tecnologie mediche e (c) come supporto della ricerca medica, dell'istruzione e accrescimento delle competenze professionali.

Queste attività sono necessarie per il progresso delle conoscenze medico/scientifiche ed il miglioramento della cura del paziente, ma devono avvenire attraverso interazioni improntate alla massima trasparenza, correttezza ed eticità.

Correttezza e trasparenza devono dunque contraddistinguere l'agire del personale di IGEA, evitando informazioni ingannevoli e comportamenti tali da trarre indebito vantaggio da altrui posizioni di debolezza o di non conoscenza.

Nel rispetto della libera iniziativa e della proprietà privata, affermata la funzione sociale del libero mercato, la massimizzazione dei risultati economici e finanziari delle imprese passa attraverso corrette relazioni commerciali con clienti e fornitori e adeguati riconoscimenti del contributo dei propri collaboratori.

In particolare, quando si instaurano rapporti con la Pubblica Amministrazione, è opportuno adottare più specifiche cautele. A tal fine le procedure interne trasparenti ed obiettive che disciplinino la condotta del personale di IGEA, rappresentano un fattore di tutela anche sotto il profilo di cui al decreto legislativo 231/2001 in tema di responsabilità amministrativa degli enti.

1.2 DISCIPLINA DEL D.L. 231/2001

Il Decreto Legislativo 231 dell'8 giugno del 2001 ha sancito il principio per cui le società possono essere ritenute responsabili, e conseguentemente sanzionate, in relazione a determinati reati commessi o tentati, nel suo interesse o vantaggio, dai dipendenti e, più in generale, da chi agisce per conto della società stessa.

Le sanzioni, che si aggiungono a quelle penali a carico della persona che ha commesso il reato, possono essere pecuniarie e, nei casi più gravi, interdittive (quale la sospensione del diritto a contrarre con la pubblica amministrazione, la revoca delle licenze o concessioni e la sospensione parziale dell'attività).

IGEA è da sempre sensibile all'esigenza di assicurare condizioni di correttezza e di trasparenza nella conduzione degli affari e delle attività aziendali. Tale attenzione è finalizzata non solo alla tutela della propria posizione e immagine sul mercato, ma anche alla tutela dei diritti e delle aspettative dei propri partner e dei propri dipendenti.

1.3 ETICA DEL LAVORO, CONFORMITA' ALLE LEGGI, DIRITTI, TUTELA E VALORIZZAZIONE DEI COLLABORATORI

I collaboratori interni ed esterni sono la risorsa fondamentale per lo sviluppo di IGEA che si impegna ad offrire pari opportunità di lavoro senza distinzioni basate su etnia, religione, opinioni, nazionalità, sesso, condizioni fisiche, età, condizioni sociali.

Il patrimonio di conoscenze, di esperienze, di intelligenza e di cultura dei collaboratori, deve essere valorizzato ed accresciuto, con ciò contribuendo alla loro crescita professionale ed al loro benessere. L'aggiornamento e la crescita professionale vengono attuate attraverso iniziative di formazione specifica ed istituzionale.

I collaboratori assicurano che ogni decisione di business è presa nell'interesse della propria struttura di appartenenza, e devono evitare qualsiasi situazione di conflitto d'interessi tra attività economiche personali o familiari e mansioni ricoperte tale da compromettere la loro indipendenza di giudizio e di scelta.

La conformità dei comportamenti alla legge è un requisito inderogabile per IGEA e per tutti i suoi collaboratori. Ogni collaboratore deve essere a conoscenza delle implicazioni di legge relative alla sua attività.

Il comportamento dei collaboratori deve essere in sintonia con le politiche aziendali e fondarsi su principi di collaborazione, responsabilità, professionalità e diligenza. Laddove la coerenza tra le norme di diligenza professionale e di legge non sia di immediata comprensione, verranno in rilievo capacità di giudizio e buon senso; ogni collaboratore si consulterà e riceverà consigli e indicazioni dai rispettivi responsabili.

Lo sviluppo professionale e la gestione dei collaboratori sono basati sul principio di pari opportunità: riconoscimento dei risultati raggiunti, delle potenzialità professionali e delle competenze espresse dalle persone costituiscono i criteri essenziali per la valutazione di collaboratori.

Ai collaboratori esterni (agenti, rappresentanti, rivenditori, consulenti, ecc.) è richiesto di osservare i principi contenuti nel presente Codice, anche attraverso impegno espresso, incluso nei relativi contratti.

1.4 ETICA DELL'INFORMAZIONE

La comunicazione di IGEA si declina soprattutto nell'informazione scientifica, la quale deve essere accurata, equilibrata, corretta, oggettiva, priva di ambiguità o fuorviante, documentata e documentabile.

L'informazione deve essere realizzata e divulgata nel rispetto delle disposizioni che regolano la materia.

Igea si è prontamente uniformata a quanto previsto in materia di privacy dal Regolamento Europeo n. 679/2016.

1.5 USO E TUTELA DELLE INFORMAZIONI AZIENDALI

La riservatezza delle informazioni è un bene che IGEA tutela anche attraverso i propri collaboratori: ogni informazione ottenuta da un collaboratore in relazione alla propria attività è di proprietà di IGEA. I dati che riguardano le persone saranno trattati nel rispetto delle disposizioni in vigore.

I collaboratori che vengono a conoscenza di informazioni non di pubblico dominio devono usare la massima cautela e cura nell'utilizzare tali informazioni, evitandone la divulgazione a persone non autorizzate, sia all'interno, sia all'esterno dell'azienda.

Per informazioni riservate si intendono, a mero titolo esemplificativo: le informazioni tecniche relative a prodotti e procedure; i programmi d'acquisto; le strategie di costi, dei prezzi, di marketing o di servizi; relazioni sulle entrate e altre relazioni economico-finanziarie non pubbliche; informazioni relative a vendite, fusioni ed acquisizioni.

Le informazioni relative ad attività di ricerca in ambito scientifico e tecnologico possono essere scambiate solo dopo che siano stati approntati gli strumenti di tutela della proprietà industriale, in conformità alle procedure aziendali ed apprestando gli opportuni mezzi di tutela della confidenzialità, con università, istituti di ricerca pubblici e privati, enti ospedalieri. In tale contesto IGEA rispetta le prerogative accademiche e le tradizioni dei suoi partner, così come l'esigenza dei ricercatori di veder pubblicati i risultati dei loro studi, fatta salva la tutela della proprietà industriale.

Il trattamento informatico delle informazioni è sottoposto ai controlli di sicurezza necessari a salvaguardare la società da indebiti intrusioni od usi illeciti. La distruzione dei supporti materiali od elettronici delle informazioni deve avvenire nel rispetto delle procedure che regolano la materia e nei limiti previsti dalla legge.

IGEA si impegna a proteggere le informazioni relative ai propri dipendenti od a terzi, in adempimento a quanto previsto dal Regolamento Europeo n. 679/2016 in materia di privacy.

In un'ottica di massima tutela dei dati dei propri dipendenti, clienti e fornitori, IGEA ha provveduto alla nomina del D.P.O. (Data Protection Officer).

1.6 REGISTRAZIONI, SCRITTURE CONTABILI ED ILLECITI IN MATERIA SOCIETARIA

Tutte le azioni e le operazioni di IGEA devono avere una registrazione adeguata e deve essere possibile la verifica del processo di decisione, autorizzazione ed esecuzione.

Anche a tal fine è stato da tempo predisposto e man mano aggiornato un apposito Modello di Organizzazione e Controllo.

Ogni operazione deve avere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere in qualsiasi momento all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione ed individuino i soggetti che hanno autorizzato, effettuato, registrato e verificato l'operazione medesima.

Le scritture contabili devono essere tenute in maniera accurata, completa e tempestiva nel rispetto delle procedure aziendali in materia di contabilità e controllo, allo scopo di disporre di una fedele rappresentazione della situazione patrimoniale/finanziaria e dell'attività di gestione.

Per scritture contabili si intendono tutte le operazioni che rappresentando numericamente fatti economici, finanziari e gestionali, incluse le note interne di rimborso spese.

Tutti i dipendenti coinvolti nella determinazione ed effettuazione di scritture contabili devono assicurare la massima accuratezza dei dati e delle elaborazioni, nonché la completezza e chiarezza delle informazioni fornite.

I bilanci e le comunicazioni sociali previsti dalla legge devono essere redatti con chiarezza e rappresentare in modo corretto e veritiero la situazione patrimoniale e finanziaria della società. Le denunce, le comunicazioni e i depositi presso il registro delle imprese o presso qualunque Istituzione Pubblica obbligatori per IGEA devono essere effettuati dai soggetti identificati dalle leggi in modo tempestivo, veritiero e nel rispetto delle normative vigenti.

E' fatto espresso divieto di impedire od ostacolare, attraverso l'occultamento di documenti od altri idonei artifici, lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione.

E' fatto divieto di porre in essere una condotta simulata o fraudolenta finalizzata a determinare la maggioranza in assemblea allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

E' fatto altresì divieto di esporre alle autorità pubbliche di vigilanza, nelle comunicazioni previste in base alle leggi ed al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazione, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria di IGEA, ovvero di occultare con altri mezzi fraudolenti fatti che avrebbero dovuto essere comunicati.

Tale principio va osservato anche in relazione ad informazioni relative a beni posseduti o amministrati da IGEA per conto di terzi.

Non si può, in qualsiasi forma, consapevolmente ostacolare le funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza. Inoltre è vietato, anche mediante condotte dissimulate, restituire i conferimenti effettuati dai soci o liberarli dall'obbligo di eseguirli, ad eccezione di casi di legittima riduzione del capitale sociale.

E' vietato ripartire utili o acconti su utili non effettivamente conseguiti o destinati a riserva o distribuire riserve indisponibili. E' vietato effettuare riduzioni del capitale sociale, fusioni o scissioni in violazione delle disposizioni di legge a tutela dei creditori.

E' vietato modificare in modo fittizio il capitale delle società, mediante attribuzione di azioni o quote per somma inferiore al loro valore nominale, sottoscrizione reciproca di azioni o quote, sopravvalutazione rilevante dei conferimenti di beni in natura o di crediti, ovvero del patrimonio delle società in caso di trasformazione.

E' vietata ogni genere di operazione che possa cagionare danno ai creditori.

1.7 RAPPORTI CON I FORNITORI

La scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi sono effettuati dalle apposite funzioni aziendali in base a valutazioni obiettive circa competitività, qualità, economicità, prezzo, integrità. IGEA provvede inoltre a riservarsi contrattualmente la facoltà di adottare ogni idonea misura (ivi compresa la risoluzione e la rescissione del contratto) nel caso in cui il fornitore, nello svolgere attività in nome/per conto di IGEA, violi le norme di legge, compresi i diritti umani e i diritti dei lavoratori universalmente riconosciuti e identificati nella Dichiarazione dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro su Principi e Diritti Fondamentali nel lavoro e nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani.

1.8 RAPPORTI CON LA STAMPA E GLI ALTRI MEZZI DI COMUNICAZIONE

IGEA ha individuato apposite funzioni aziendali dedicate al mantenimento in modo accurato ed omogeneo dei rapporti con i mass media, secondo quanto previsto da specifiche disposizioni aziendali.

I collaboratori devono astenersi dal rilasciare a rappresentanti della stampa o di altri mezzi di comunicazione ed a qualsiasi terzo dichiarazioni o interviste o in ogni caso lasciar trapelare notizie riguardanti l'azienda.

1.9 GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Costituiscono principi fondamentali della gestione delle risorse umane:

- rispettare il diritto dei lavoratori di costituire o aderire a sindacati e organizzazioni rappresentative di loro scelta, evitando di interferire con la scelta dei lavoratori di costituire o aderire a un sindacato o organizzazione rappresentativa di loro scelta;
- rispettare il diritto dei lavoratori di far riconoscere i sindacati e le organizzazioni rappresentative di loro scelta per lo scopo della contrattazione collettiva e di impegnarsi in negoziazioni costruttive, sia individualmente sia attraverso associazioni datoriali, con tali rappresentanti al fine di raggiungere accordi sulle condizioni di lavoro;
- contribuire all'abolizione effettiva del lavoro minorile e adottare misure immediate ed efficaci per garantire l'eliminazione delle peggiori forme di lavoro minorile con urgenza;
- contribuire all'eliminazione di tutte le forme di lavoro forzato o obbligatorio e adottare misure immediate ed efficaci per l'eliminazione del lavoro forzato o obbligatorio con urgenza;
- fornire un ambiente di lavoro sicuro e salutare in linea con la Dichiarazione dell'ILO sui Principi e i Diritti Fondamentali nel Lavoro e diffondere e consolidare una cultura della sicurezza dell'ambiente di lavoro ed operare per preservare, soprattutto con azioni preventive, la salute e la sicurezza dei lavoratori, tanto da un punto di vista fisico che psichico;
- assicurare un trattamento equo e meritocratico;
- assicurare la tutela della privacy dei dipendenti e collaboratori ed il diritto degli stessi a lavorare senza subire illeciti condizionamenti.

IGEA è guidata in tutte le sue operazioni dal principio di uguaglianza di opportunità e trattamento nel lavoro e non discrimina i propri lavoratori in merito all'impiego o alla professione per motivi quali origine etnica, colore della pelle, sesso, età, religione, opinione politica, estrazione nazionale o sociale, disabilità o altro stato, a meno che la selettività riguardante le caratteristiche dei lavoratori favorisca politiche governative stabilite che promuovano specificamente una maggiore uguaglianza di opportunità di impiego o si riferisca ai requisiti intrinseci di un lavoro.

Il riferimento al principio di non discriminazione con riguardo all'impiego e alla professione si applica all'assunzione, assegnazione di lavoro, licenziamento, retribuzione e benefici, promozione, trasferimento o ricollocamento, cessazione, formazione e pensionamento. Il termine "altro stato" si riferisce all'attività sindacale e a caratteristiche personali quali età, disabilità, genere, gravidanza, stato civile, orientamento sessuale o stato di HIV. IGEA promuove pari opportunità per tutti con particolare enfasi su criteri equi per la selezione, la retribuzione, la formazione e la promozione, e un'applicazione equa di tali criteri, prevenendo discriminazioni o licenziamenti basati sul matrimonio, la gravidanza o le responsabilità familiari dei lavoratori.

La Società esige che nelle relazioni di lavoro interne ed esterne non venga dato luogo a:

- Riduzione o mantenimento in stato di soggezione mediante violenza, minaccia, inganno, abuso di autorità.

- Approfitarsi di una situazione di inferiorità fisica o psichica o di una situazione di necessità o mediante la promessa o la dazione di somme di denaro o di altri vantaggi a chi ha autorità sulla persona;
- Molestie anche di carattere sessuale.

1.10 DIVIETO DI DETENZIONE DI MATERIALE PORNOGRAFICO

E' fatto divieto assoluto di detenere presso i locali della Società, i magazzini, le pertinenze di essa, o in qualsiasi altro luogo che comunque sia alla Società riconducibile, materiale pornografico od immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto. Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali.

1.11 RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

E' fatto divieto di esercitare pressioni, di qualsiasi natura, sulla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorità giudiziaria, al fine di indurla a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci. E' fatto divieto di aiutare chi abbia realizzato un fatto penalmente rilevante ad eludere le investigazioni dell'autorità, o a sottrarsi alle ricerche di questa.

1.12 GESTIONE DI DENARO, BENI O ALTRE UTILITÀ

E' fatto divieto di sostituire o trasferire denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto; ovvero compiere in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa. E' fatto, altresì, divieto di impiegare in attività economiche o finanziarie i predetti beni.

1.13 FALSIFICAZIONE DI BANCONOTE, MONETE, CARTE DI PUBBLICO CREDITO, VALORI DI BOLLO E CARTA FILIGRANATA

E' vietato falsificare, mettere in circolazione (acquistando e/o vendendo) banconote, monete, carte di pubblico credito, valori di bollo e carta filigranata nell'interesse e/o vantaggio della Società. Chiunque riceve in pagamento banconote o monete o carte di pubblico credito false o rubate, per rapporti imputabili a IGEA, ha l'obbligo di informare il proprio superiore ed un componente dell'Organismo di Vigilanza (vedi Modello Organizzativo IGEA), affinché provvedano alle opportune denunce.

1.14 UTILIZZO DEI SISTEMI INFORMATICI

L'utilizzo degli strumenti e dei servizi informatici della Società deve avvenire nel pieno rispetto delle norme di legge in materia (particolarmente in materia di illeciti informatici, sicurezza informatica, privacy e diritto d'autore), delle procedure e regolamenti interni esistenti e di quelli che saranno successivamente approvati ed emanati. In ogni caso è vietato a chiunque accedere a sistemi informatici altrui, senza autorizzazione ed in violazione della legge, nonché violare i relativi limiti di accesso.

Salvo quanto previsto dalle leggi civili e penali, rientra nell'uso improprio dei beni e delle risorse aziendali l'utilizzo dei collegamenti alla rete per fini diversi da quelli relativi al rapporto di lavoro o per inviare messaggi (e-mail, chat, social network, etc.) offensivi o che possono arrecare danno all'immagine dell'impresa e/o a terzi.

I dipendenti e collaboratori si impegnano a non utilizzare, per interessi o fini privati, i beni o le attrezzature informatiche aziendali nonché ogni altra informazione di cui dispongono per ragioni di lavoro.

Inoltre, ad ogni collaboratore è fatto divieto di:

modificare la configurazione software e/o hardware di postazioni di lavoro fisse e mobili se non previsto dalla normativa interna o senza previa espressa autorizzazione della funzione Information Technology.

- connettere ai sistemi informatici aziendali personal computer, periferiche o altri dispositivi personali.
- installare software non approvati dalla Società.
- creare copie non autorizzate di programmi concessi in licenza alla Società per uso personale o per cederli a terzi.
- mascherare, oscurare o sostituire la propria identità o riportare false generalità.
- inviare intenzionalmente e-mail contenenti virus o altri programmi in grado di danneggiare i sistemi informatici aziendali o di terzi.
- intercettare comunicazioni interne o esterne all'Azienda utilizzando i sistemi informatici aziendali.

Ogni collaboratore è tenuto a prestare il necessario impegno al fine di prevenire il verificarsi di reati mediante l'uso di strumenti informatici aziendali. La Società si riserva la facoltà di procedere alla rimozione di ogni file o applicazione che riterrà essere pericolosa per la sicurezza dei sistemi informatici aziendali ovvero acquisita o installata in violazione del presente Codice e delle policy in vigore.

In caso di violazioni contrattuali e giuridiche, posto che sia la Società, sia il singolo dipendente che faccia uso dei sistemi informativi della Società, possono essere potenzialmente perseguibili con sanzioni, anche di natura penale, la Società verificherà, nei limiti consentiti dalle norme di Legge e contrattuali, il rispetto delle regole e l'integrità del proprio sistema informatico, adottando altresì misure atte a prevenire il collegamento dei sistemi aziendali a siti contenenti materiale con contenuti indecorosi, offensivi o in qualunque forma illeciti.

1.15 AUTORICICLAGGIO

L'autoriciclaggio si configura se sussistono contemporaneamente le tre seguenti condizioni:

- i) sia creata o si sia concorso a creare – attraverso un primo delitto non colposo – una provvista consistente in denaro, beni o altre utilità;
- ii) si impieghi la predetta provvista, attraverso un comportamento ulteriore e autonomo, in attività imprenditoriali, economiche e finanziarie;
- iii) si crei un concreto ostacolo alla identificazione della provenienza delittuosa della anzidetta provvista.

Ne consegue che tutti i delitti non colposi, capaci di generare profitto, rappresentano un potenziale pericolo per l'ente, dal momento che la loro consumazione costituisce il primo passo per la consumazione del delitto di autoriciclaggio. E' del tutto evidente, quindi, che anche in ambito aziendale la prevenzione del reato di autoriciclaggio deve essere incentrata sulla prevenzione di quei delitti non colposi, in grado di generare un profitto investibile.

IGEA si impegna a prevenire e a monitorare in modo costante che non vengano commessi reati potenzialmente in grado di costituire il presupposto per l'autoriciclaggio (reati che costituiscono il primo passaggio per individuare i processi sensibili in ambito aziendale).

A tal proposito, si possono individuare le seguenti macro categorie di reati: (a) i delitti contro il patrimonio; (b) i delitti contro la pubblica amministrazione; (c) i reati societari; (d) i delitti contro la fede pubblica; (e) i reati di criminalità organizzata; (f) i reati tributari /finanziari.

La legge 186/2014, in vigore dall'1.1.2015, ha introdotto nell'ordinamento italiano il reato di autoriciclaggio all'articolo 648 ter 1 c.p. 2 3, la cui finalità è quella di punire l'inquinamento del sistema economico, imprenditoriale e finanziario, attraverso l'utilizzo di denaro o beni di provenienza delittuosa.

L'art. 648 ter 1 c.p. sanziona, infatti, chiunque, dopo aver commesso un delitto non colposo, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dal medesimo delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza illecita.

L'art. 3 co. 5 legge 186/2014 ha inserito il reato di autoriciclaggio anche nel catalogo dei reati di cui al Decreto Legislativo 231/01, la cui consumazione è in grado di attivare il meccanismo sanzionatorio nei confronti degli enti.

Sono due le novità da segnalarsi in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

La prima riguarda l'introduzione del D. Lgs. 184/2021, entrato in vigore il 14 dicembre, attuativo della Direttiva 2019/713 (lotta contro le frodi e le falsificazioni di mezzi di pagamento diversi dai contanti).

L'articolo 3 del citato Decreto ha introdotto nel D. Lgs. 231/2001 l'art. 25-*octies*.1 rubricato "*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*" che stabilisce le sanzioni nei confronti dell'ente per i delitti previsti dal Codice Penale in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti.

Il rimando è agli artt. 493-*ter*, recante "*Indebito utilizzo e falsificazione di carte di credito*", come modificato nella rubrica nel testo dal D. Lgs. 184/2021, e 493-*quater*, "*Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi, programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti*", introdotto dallo stesso Decreto.

Le sanzioni previste per l'ente sono sia pecuniarie che interdittive. Le pecuniarie variano da 300 a 800 quote per il delitto di cui all'art. 493-*ter* e fino a 500 quote per i delitti di cui all'art. 493-*quater*.

Le sanzioni interdittive applicabili sono quelle indicate nell'art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, che di seguito si elencano:

- interdizione dall'esercizio dell'attività;
- sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;

- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Il D. Lgs. 184/2021 è anche intervenuto modificando il testo del delitto di “Frode informatica”, di cui all'art. 640-ter (reato presupposto ai sensi del D. Lgs. 231/2001), introducendo una nuova circostanza aggravante nel caso in cui dalla alterazione del sistema informatico derivi un trasferimento “*di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale*”.

La seconda novità riguarda l'introduzione del D. Lgs. 195/2021 – attuativo della Direttiva UE 2018/1673 in materia di lotta al riciclaggio mediante il diritto penale. La norma, in vigore dal 15 dicembre 2021, interviene sulle fattispecie incriminatrici di ricettazione, riciclaggio, reimpiego ed autoriciclaggio, di cui agli articoli 648 c.p., 648-bis, 648-ter e 648-ter 1 c.p. (già tutte fattispecie incluse nel catalogo dei reati presupposto all'art. 25-octies del D. Lgs. 231/2001).

La novella amplia l'ambito di applicazione dei suddetti delitti ai proventi indistintamente derivanti da qualsiasi tipologia di reato, includendo quindi anche i beni o le altre utilità conseguenti alla commissione di contravvenzioni (e non più esclusivamente da “delitti” dolosi o colposi).

1.16 REATI DI INQUINAMENTO AMBIENTALE

IGEA è impegnata in modo costante e continuativo nella gestione corretta e consapevole dello smaltimento dei rifiuti prodotti, dal deposito temporaneo, alla consegna tramite ditta di trasporto autorizzata, agli impianti autorizzati di smaltimento ultimo. A tal fine IGEA si impegna a smaltire i rifiuti prodotti seguendo le indicazioni riportate nell'allegato “231_06.02.10 allegato gestione rifiuti (2013-05-15)”. IGEA si impegna inoltre a monitorare in modo continuativo e puntuale la filiera produttiva e lo smaltimento dei residui di produzione e delle apparecchiature obsolete sempre sulla base “231_06.02.10 allegato gestione rifiuti (2013-05-15)”.

La Legge n. 68/2015 entrata in vigore il 29 maggio 2015 oltre ad avere introdotto all'interno del Libro II del Codice Penale il nuovo Titolo VI-Bis interamente dedicato alla disciplina delle nuove fattispecie di reati di Inquinamento Ambientale, ha apportato una significativa modifica all'art. 25-undecies del D. Lgs. 231/2001 ampliando quindi l'elenco dei reati presupposto della Responsabilità Amministrativa.

Sono stati pertanto richiamati quale fonte di responsabilità, non solo penale per il soggetto agente, ma anche “para-penale” per la società nel cui interesse ha agito la persona medesima i nuovi reati di: (a) Inquinamento Ambientale (Art. 452-bis C.P.), (b) Disastro Ambientale (Art. 452-ter C.P.), (c) Delitti colposi contro l'ambiente (Art. 452-quinquies), (d) Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (Art. 452-sexies).

1.17 REATI TRIBUTARI

IGEA è impegnata in modo costante nel corretto svolgimento degli adempimenti tributari e nel combattere le principali condotte che configurano un illecito tributario, sia che prevedano sanzioni amministrative

(ammenda) sia che prevedano sanzioni penali (multa o carcere). Le principali condotte che configurano un reato penale sono:

- Reato di omesso versamento dei contributi previdenziali.
- Falsificazione delle dichiarazioni dei redditi o IVA, inserendo elementi passivi fittizi (falsa fatturazione) o alterando le scritture contabili.
- Dichiarazioni non veritiere al di fuori dei casi precedenti (senza impianto fraudolento, ma comunque consapevolmente e volontariamente).
- Mancata presentazione delle dichiarazioni dei redditi, IVA e anche del 770 entro 90 giorni dalla scadenza.
- Emissione di fatture o ricevute per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione dell'imposta sui redditi o dell'IVA, a prescindere dall'utilizzazione o meno dei documenti falsi da parte del soggetto ricevente e dall'importo.
- Distruzione o occultamento di scritture contabili o altri documenti di cui è obbligatoria la conservazione per non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume d'affari.

Il D. Lgs. n. 158/2015 ha rivisto le sanzioni tributarie, sia amministrative che penali. I delitti in materia di dichiarazione fiscale sono stati riformulati sulla base del principio della proporzionalità rispetto alla gravità dei comportamenti.

1.18 SANZIONI

L'insieme di queste regole è parte integrante delle condizioni che regolano i rapporti di lavoro in IGEA: le regole contenute nel Codice Etico sono le linee guida del comportamento che il dipendente è tenuto ad osservare, in virtù delle leggi civili e penali vigenti e degli obblighi previsti dalla contrattazione collettiva.

Eventuali violazioni del presente Codice daranno luogo all'applicazione di sanzioni nei confronti di dipendenti, dirigenti, Amministratori e Sindaci della Società.

2. LE LINEE GUIDA DI COMPORTAMENTO: ETICA NELLA CONDUZIONE DEGLI AFFARI E DELLE ATTIVITA' AZIENDALI.

L'attuazione pratica dei principi etici deve essere tradotta in linee guida che devono fungere da preciso riferimento rispetto ai comportamenti da tenersi e sono da estendersi ai propri dipendenti, agenti o rappresentanti in genere.

IGEA adotta programmi di adempimento efficaci, attraverso la pubblicazione di politiche e procedure scritte e attraverso l'attuazione di programmi di formazione e l'implementazione di chiare procedure, controlli e meccanismi di applicazione.

Di seguito sono elencate e descritte le norme cui IGEA ha deciso di attenersi.

COMPORTAMENTO DEI DIRIGENTI E DEI RESPONSABILI DELLE STRUTTURE E DELLE FUNZIONI AZIENDALI

I dirigenti ed i responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali, nell'espletamento della propria attività lavorativa, devono tenere un comportamento nei confronti dei colleghi e dei collaboratori improntato ai seguenti valori:

- Gestire e risolvere le complessità;
- Saper delegare, controllare e informare;
- Saper criticare in modo costruttivo;
- Orientare al miglioramento continuo, al cambiamento ed all'innovazione;
- Costituire un punto di riferimento;
- Essere positivi;
- Trasmettere valori e conoscenze;
- Essere rispettosi;
- Impegnarsi a osservare e diffondere la cultura dell'eticità espressa dal presente codice;
- Non abusare della propria posizione aziendale.

Con particolare riferimento al Sistema di Gestione della Parità di genere, gli strumenti individuati per raggiungere lo scopo cui parimenti i dirigenti ed i responsabili delle strutture e delle funzioni aziendali dovranno attenersi sono i seguenti:

- Eliminare la violenza di genere;
- Contrastare i pregiudizi sessisti;
- Eliminare le disparità nei luoghi di lavoro;
- Ottenere una piena partecipazione delle donne nei diversi ambiti e settori aziendali;
- Evitare dislivelli retributivi e pensionistici in base al sesso.

2.1 CONCORRENZA

Il libero mercato presuppone l'autonomia dei suoi attori nel determinarsi e nel perseguire i fini aziendali. IGEA crede fermamente nella concorrenza e nel libero mercato, patrimonio che va difeso da eventuali quanto indebite pressioni sia interne, provenienti dagli stessi attori dei mercati interessati, sia esterne, da parte di terzi, quale che sia il ruolo svolto.

IGEA esercita la propria attività commerciale in ottemperanza ai requisiti delle leggi sulla concorrenza e sugli appalti di fornitura. La normativa di tutela (antitrust) stabilisce al riguardo precise regole e sanzioni severe per coloro che adottano intese restrittive della concorrenza o abusano della propria posizione dominante.

In quest'ottica IGEA e i suoi collaboratori condannano i comportamenti contrari ai principi della concorrenza e si impegnano a non partecipare a incontri tra concorrenti che possano apparire come violazione delle normative a tutela della concorrenza e del mercato (esempio: discussioni su prezzi o quantità, suddivisione di mercati, limitazioni di produzione o di vendite, accordi per ripartirsi clienti, scambi di informazioni sui prezzi).

2.2 CONTROLLI E SANZIONI SULLE ESPORTAZIONI

IGEA garantisce l'osservanza delle leggi applicabili sul controllo delle esportazioni ed altri regolamenti che circoscrivano il commercio con alcuni paesi.

2.3 PAGAMENTI E PRATICHE ILLECITE

IGEA non offre, effettua o autorizza, direttamente o indirettamente il pagamento di somme di denaro o di qualsiasi cosa di valore significativo, al fine illecito di:

- a) influenzare il giudizio o la condotta di qualsiasi soggetto, cliente o Società;
- b) aggiudicarsi o mantenere attività commerciali;
- c) influenzare qualsiasi azione o decisione da parte di qualsiasi funzionario governativo; o trarre comunque vantaggi;
- d) contribuire illegalmente a candidati a cariche pubbliche o a partiti politici o ad altre organizzazioni legate a partiti politici o candidati politici. Ciò include il non obbligare i lavoratori a sostenere un candidato politico o un'organizzazione politica.

Il presente requisito si estende non solo agli incentivi diretti ma altresì a quelli indiretti effettuati da IGEA, sotto qualsiasi forma, attraverso agenti, consulenti o altri terzi. IGEA tiene in particolare considerazione le leggi e normative che proibiscono o circoscrivono gli incentivi finalizzati ad influenzare il personale medico o i clienti.

2.4 RISERVATEZZA DEI DATI

IGEA garantisce che i dati riguardanti i pazienti ed altri tipi di dati riservati o personali sono conservati ed utilizzati in ottemperanza ai requisiti di legge applicabili ed in particolar modo in ottemperanza al Regolamento Europeo in materia di privacy n. 679/2016 entrato in vigore in data 25.05.2018.

2.5 L'IMMAGINE DELLE IMPRESE

Il comportamento di IGEA nel mercato e nei confronti dei concorrenti è improntato alla massima correttezza. In particolare IGEA si impegna a non porre in atto comportamenti scorretti e lesivi dell'immagine dei concorrenti.

2.6 SVILUPPO SOSTENIBILE E RESPONSABILITÀ NEI CONFRONTI DELLA COLLETTIVITÀ'

Il ruolo di IGEA nel tessuto connettivo della Società comporta l'obbligo di tenere conto nei propri programmi di sviluppo delle esigenze della comunità nel cui territorio l'impresa è insediata, con l'obiettivo di contribuire al suo sviluppo economico, sociale e civile.

IGEA esercita la propria attività attraverso l'uso delle migliori tecnologie disponibili e promuove lo sviluppo di attività volte a ridurre gli impatti ambientali della propria attività al fine di preservare l'ecosistema ed in ottemperanza alle leggi e normative riguardanti la tutela dell'ambiente.

2.7 RAPPORTI CON I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO, CON LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE TERZE PARTI. PRINCIPIO DI SOBRIETA' E TRASPARENZA

IGEA riconosce che l'osservanza degli standard etici e il rispetto delle leggi applicabili sono essenziali affinché si possano sviluppare e sostenere rapporti di collaborazione con i Professionisti del settore sanitario.

CHI SONO I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO?

Anche individuati come HCP (Health Care Professional), o Operatori sanitari, sono coloro i quali svolgono la loro attività professionale in ambito sanitario (a titolo esemplificativo medici, infermieri, personale di laboratorio, tecnici, personale amministrativo nell'ambito di strutture sanitarie, ecc.) pubblico e/o privato, che nel corso della propria attività professionale abbiano la facoltà, direttamente o indirettamente, di acquistare, noleggiare, raccomandare, gestire, usare, fornire, procurare o determinare l'acquisto, il noleggio o la prescrizione di tecnologie mediche o servizi correlati.

IGEA deve attuare pratiche commerciali etiche e mantenere una condotta socialmente responsabile in relazione alle interazioni con i Professionisti del settore sanitario.

IGEA deve, altresì, rispettare l'obbligo dei Professionisti del settore sanitario di prendere decisioni indipendenti rispetto alla pratica clinico-diagnostica.

Il Codice Etico stabilisce gli standard adeguati per i vari tipi di rapporto con i Professionisti del settore sanitario, ma non si prefigge di sostituire o superare le leggi o le normative nazionali ed europee applicabili, i codici professionali e i codici/regolamenti degli enti di appartenenza del Professionista del settore sanitario, che impongono particolari condizioni a IGEA o ai Professionisti stessi nello svolgimento della loro attività, nonché il codice IGEA ove più restrittivo.

IGEA deve, dunque, garantire in modo indipendente che le rispettive interazioni con i Professionisti del settore sanitario osservino le leggi e le normative nazionali, europee e locali attuali, i regolamenti e i codici professionali.

In generale, dal momento in cui IGEA, anche prima della pubblicazione di un bando di gara (o altro documento o atto a esso assimilabile), ha notizia dell'esistenza di un procedimento amministrativo finalizzato alla sua pubblicazione, è opportuno si astenga dall'offrire qualsiasi occasione di collaborazione o altro, anche a titolo gratuito (es. incarichi di consulenza, speakeraggi, attività di moderatore, training, ecc.) che avvantaggino a titolo personale i dipendenti della Pubblica Amministrazione che possano avere poteri negoziali e/o autoritativi o tali da poter comunque influenzare l'esito della procedura.

IGEA valuterà in autonomia la prosecuzione di eventuali rapporti in essere all'atto della conoscenza dell'esistenza di un procedimento amministrativo.

Le disposizioni di cui al capoverso precedente sono da intendersi applicabili ai Professionisti sanitari operanti anche al di fuori della Pubblica Amministrazione in tutte le ipotesi di negoziazione di forniture di beni e servizi con le strutture sanitarie private di appartenenza del Professionista.

I rapporti che IGEA instaura, a tutti i livelli, internazionale, nazionale, regionale e locale, ivi compresa l'attività di promozione e propaganda verso i dipendenti della Pubblica Amministrazione e verso i Professionisti del settore sanitario pubblico e privato, devono essere improntati, in ogni momento, ai principi di ufficialità, trasparenza, correttezza etica e professionale.

IGEA e per essa i soggetti apicali e i collaboratori a qualsiasi titolo, anche esterni, non deve promettere o versare somme, promettere o concedere beni in natura, utilità o altri benefici a pubblici dipendenti e/o a soggetti a essi assimilabili, a Professionisti del settore sanitario pubblico e privato, che a qualunque titolo intervengano in un processo di acquisizione, anche a titolo personale, con la finalità di promuovere o favorire interessi dei Soci.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è vietato direttamente o indirettamente, mediante soggetti terzi, intraprendere le seguenti azioni:

a) ai sensi dell'art. 53 comma 16 ter D.Lgs. 165/2001, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego assumere alle dipendenze di IGEA o affidare incarichi a ex dipendenti della Pubblica Amministrazione che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali di cui IGEA sia stata destinataria;

COSA SI INTENDE PER POTERE NEGOZIALE E/AUTORITATIVO?

“Negoziale” è il potere di stipulare, ovvero quel potere che incide sulla capacità di spesa o acquisto di un soggetto. Tipicamente ha poteri negoziali il Dirigente amministrativo o Provveditore delle strutture sanitarie e il Dirigente Amministrativo o Provveditore degli Atenei. “Autoritativo” è tipicamente il potere della Pubblica Amministrazione (PA). Il potere autoritativo della PA si estrinseca nell'adozione di provvedimenti amministrativi atti a incidere unilateralmente sulle situazioni giuridiche soggettive dei destinatari. Pertanto, la PA agente può introdurre nella sfera giuridica altrui un regolamento di interessi, senza che sia necessario il consenso o la collaborazione del soggetto titolare della stessa.

b) offrire o in alcun modo fornire omaggi che non siano di modico valore e che comunque possano essere intesi con attitudine remuneratoria. È auspicabile accentrare in un unico servizio centrale l'acquisto degli omaggi e comunque garantire la loro rintracciabilità attraverso opportuna documentazione (es. documento di trasporto);

COSA SI INTENDE PER ATTITUDINE REMUNERATORIA?

La cosiddetta “attitudine remuneratoria” può essere assimilata alla “potenziale capacità retributiva” ovvero alla potenziale capacità della dazione di essere colta, dal destinatario o da terzi, quale retribuzione o ricompensa per ciò che si è ricevuto o si riceverà.

Una precedente prestazione ricevuta o a una futura prestazione promessa o financo sperata; dunque ogni dazione o promessa di dazione che si inserisca in un sinallagma “do ut des”.

c) sollecitare o ottenere informazioni riservate al di là di quanto consentito dalla legge;

d) svolgere attività tali da interferire indebitamente nella formazione della volontà della Pubblica Amministrazione rispetto all'oggetto della procedura di gara.

Vi sono poi molte forme di interazione fra IGEA e i Professionisti del settore sanitario che contribuiscono al progresso della scienza medica e migliorano la diagnosi e la cura del paziente, ivi incluse:

a) il progresso della tecnologia medica: la ricerca e lo sviluppo di tecnologie mediche innovative e il miglioramento dei prodotti esistenti sono spesso il risultato di processi di collaborazione fra IGEA e i Professionisti del settore sanitario. L'innovazione e la creatività sono essenziali per lo sviluppo e l'evoluzione delle tecnologie mediche, e spesso avvengono con la collaborazione di enti, istituzioni, persone, al di fuori delle strutture delle aziende associate;

b) l'efficace e sicuro utilizzo della tecnologia medica: questo molto spesso esige che IGEA offra ai Professionisti del settore sanitario adeguate istruzioni, formazione, servizi e supporto tecnico. Gli organi

regolatori possono, altresì, richiedere questo tipo di formazione come condizione per l'approvazione dei prodotti;

c) il supporto da parte di IGEA alla ricerca medica svolta in buona fede, l'istruzione per il migliore e più appropriato utilizzo delle tecnologie fornite e, più in generale, l'accrescimento delle competenze professionali sono alcuni fra gli elementi che contribuiscono alla sicurezza del paziente e aumentano l'accesso alla nuova tecnologia e quindi alle terapie più avanzate ed efficaci.

Fatti salvi eventuali obblighi autorizzativi, si reputa in ogni caso necessario in tutte le ipotesi in cui l'interazione tra IGEA e Professionisti del settore sanitario comporti trasferimenti di valore o potenziali conflitti di interesse, l'adozione di una comunicazione informativa all'organo apicale dell'amministrazione ospedaliera di appartenenza del Professionista del settore sanitario, a cura di IGEA o del Professionista stesso.

L'interazione tra IGEA, le Organizzazioni sanitarie e/o le terze Parti dovrà rivolgersi, esclusivamente, a soggetti che rispondano ai requisiti di compliance previsti a titolo esemplificativo nell'allegato 1.

CHI SONO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE?

Qualsivoglia persona giuridica o ente (indipendentemente dalla forma od organizzazione giuridica), associazione od organizzazione sanitaria, medica o scientifica tramite cui uno o più Professionisti sanitari prestano servizi oppure che sia in grado di esercitare una influenza diretta o indiretta su qualsivoglia prescrizione, raccomandazione, acquisto, ordine fornitura, utilizzo, vendita o noleggio di tecnologie mediche e di servizi correlati. Esempi: ospedali, uffici acquisti centralizzati, cliniche, laboratori, farmacie, istituti di ricerca, associazioni, fondazioni, università, società scientifiche o altre istituzioni scolastiche o professionali (a eccezione delle associazioni dei pazienti).

CHI SONO LE TERZE PARTI?

Si intendono i soggetti che propongono, organizzano, gestiscono, sia dal punto di vista scientifico che logistico e organizzativo, eventi di qualsivoglia genere e tipo, volti a soddisfare un'esigenza educazionale/formativa di natura scientifica o di diversa natura come declinato ai punti 2.7.1 e 2.7.2.

IGEA si impegna, rispondendo al riguardo anche per quanto eventualmente posto in essere da altre Operating Company a non organizzare direttamente o indirettamente ovvero a non partecipare sotto qualunque forma a congressi, convegni, workshop e simili in cui:

- a) gli aspetti turistico-ricreativi prevalgano su quelli tecnico-scientifici;
- b) le spese di ospitalità e viaggio siano estese agli accompagnatori degli invitati;
- c) le spese di ospitalità e viaggio siano estese a un lasso di tempo, precedente l'inizio e/o successivo la fine della manifestazione eccedente le 24 ore;
- d) non venga rispettato il principio di sobrietà, come declinato ai successivi articoli 2.7.1 e 2.7.2.

2.7.1 ATTIVITÀ FORMATIVE, EDUCAZIONALI E PROMOZIONALI SU PRODOTTI AZIENDALI ORGANIZZATE DA IGEA

IGEA può organizzare direttamente o per il tramite di un soggetto terzo, iniziative di aggiornamento scientifico-clinico legate a prodotti, a procedure cliniche e al proprio business; di aggiornamento, formazione di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali

(management sanitario) e/o politico-sociali legate al settore di riferimento; di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché diffusione della cultura della prevenzione.

IGEA quando si riunisce con i Professionisti del settore sanitario per le iniziative di cui sopra, deve, come regola generale, tenere tali riunioni nelle vicinanze del luogo in cui operano gli stessi.

Il luogo scelto non deve divenire l'attrazione principale dell'evento.

La qualità dell'evento deve essere misurata sulla base di parametri strettamente scientifici e scevri da qualsiasi connessione a comfort e fasto, ma orientati piuttosto alla tutela dell'immagine del settore e al rispetto del fine primario rappresentato dal bene dei pazienti e dal progresso nella loro cura e assistenza.

Nella scelta del luogo occorre considerare la ripercussione in termini di immagine che l'evento genererà nell'opinione pubblica.

In particolare:

a) gli eventi dovranno essere condotti in locali adibiti a clinica, laboratorio, formazione, conferenza o altri locali adeguati, ivi inclusi i locali di proprietà di IGEA o strutture per riunioni a disposizione per attività commerciali, che siano adatti a un'efficace trasmissione di conoscenza e di qualsiasi formazione di tipo pratico. Gli eventi dovranno tenersi in località e sedi facilmente raggiungibili, la cui scelta sia motivata da ragioni di carattere logistico, scientifico e organizzativo, nonché economico;

b) nei periodi 1 giugno 30 settembre per le località di mare e 15 dicembre 31 marzo, nonché 15 giugno 15 settembre per le località di montagna, è tassativamente proibito organizzare, partecipare, sostenere eventi;

c) sono tassativamente esclusi gli eventi e le manifestazioni organizzate nell'ambito di strutture a categoria cinque stelle, indipendentemente dalla tipologia tariffaria o dalle agevolazioni offerte, fatte salve le disposizioni di cui ai Protocolli siglati tra Assobiomedica e le Associazioni rappresentative delle strutture alberghiere e congressuali, secondo lo schema approvato dall'Assemblea ordinaria il 9 giugno 2014, quale parte integrante del presente Codice Etico.

IGEA può sostenere i costi di viaggio e alloggio solo ed esclusivamente per i Professionisti del settore sanitario invitati agli eventi, nel rispetto di ogni normativa applicabile.

I viaggi aerei dovranno essere esclusivamente in classe economica a esclusione dei voli intercontinentali, per i quali è ammessa la business class. La prima classe non è ammessa.

IGEA può fornire pasti a costo ragionevole ai partecipanti agli eventi e, per quelli che necessitino di una permanenza notturna, potranno rendersi opportuni ulteriori servizi alberghieri, che non dovranno superare il livello quattro stelle; essi saranno correlati alla durata e funzionali allo scopo educativo dell'evento e rispettare ogni normativa applicabile.

I costi relativi a eventuali accompagnatori graveranno integralmente sul Professionista del settore sanitario.

IGEA inoltre non può farsi carico integralmente o parzialmente di qualsivoglia spesa a copertura di attività non strettamente correlate all'aspetto scientifico dell'evento (a puro titolo esemplificativo e non esaustivo: concerti, spettacoli, programmi sociali, ecc.).

Le attività formative, educazionali e promozionali sui prodotti aziendali organizzate da IGEA per il tramite di società organizzatrice terza sono considerati eventi aziendali e come tali rientranti nella disciplina del presente paragrafo.

Nel caso sia necessario organizzare una sessione formativa in un luogo deputato all'accoglienza e/o alla cura dei pazienti (ambulatori, day-hospital, sale operatorie) il collaboratore IGEA deve assicurarsi che l'Amministrazione Sanitaria dell'Ospedale (Istituto, Clinica o Casa di Cura) ne sia stata preventivamente informata.

In caso alla sessione formativa siano presenti altre persone oltre al personale sanitario, il collaboratore IGEA dovrà tenersi a debita distanza e in nessun caso venire a contatto con persone e apparecchiature.

2.7.2 SUPPORTO AD ATTIVITA' FORMATIVE ED EDUCAZIONALI ORGANIZZATE DA ORGANIZZAZIONI SANITARIE E/O TERZE PARTI

Nel rispetto di quanto previsto al punto 2.7 e ai parametri di sobrietà declinati al punto 2.7.1, IGEA può dare sostegno a conferenze organizzate da terze Parti, indipendenti, formative, scientifiche o fautrici di politiche che promuovano la conoscenza scientifica, il progresso medico e un'efficace assistenza sanitaria.

IGEA può dare sostegno a formazione e aggiornamento di livello superiore o avanzato su tematiche tecniche, normative, organizzativo-gestionali (management sanitario) e/o politico sociali legate al settore di riferimento; altresì è ammesso il sostegno per iniziative di tutela della salute e benessere psico-fisico della persona, nonché per la diffusione della cultura della prevenzione.

IGEA può supportare corsi o training di procedura, ovvero specifici eventi il cui programma sia dedicato all'erogazione di una formazione pratica sulla esecuzione sicura ed efficace di una o più procedure cliniche, dove la maggior parte della formazione avviene in ambiente clinico. In particolare per i cosiddetti training di procedura si applica quanto previsto al punto 2.7 e al punto 2.7.1 in relazione alla possibilità di supportare direttamente i Professionisti del settore sanitario.

Al di fuori di quanto descritto al precedente paragrafo è espressamente vietata la facoltà di fornire sostegno economico direttamente ai singoli Professionisti sanitari al fine di coprire i costi di partecipazione alle attività formative, educazionali organizzate da terze Parti. Il predetto sostegno potrà essere corrisposto direttamente o tramite una società terza che si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, all'ente di appartenenza del Professionista sanitario o alla terza Parte organizzatrice dell'evento.

IGEA può fornire tale supporto anche mediante l'acquisto di diritti di sponsorizzazione, quali, a titolo meramente esemplificativo, la riproduzione del proprio logo sul programma dell'evento, sui badge congressuali o sul sito web del congresso; il noleggio di spazi espositivi; l'esposizione di banner o l'organizzazione di simposi satellite decidendone il contenuto e i relatori.

Nell'ambito dei pacchetti di sponsorizzazione e, inclusi negli stessi, IGEA può acquistare un determinato numero di quote di partecipazione al congresso per un certo numero di operatori sanitari (quote di iscrizione e/o spese di viaggio e ospitalità) in funzione della tipologia di sponsorizzazione attuata, al solo

scopo di contribuire all'aggiornamento dei Professionisti del settore sanitario favorendo la valorizzazione e la conoscenza delle tecnologie e l'innovazione delle stesse.

Resta inteso che in tal caso i singoli Professionisti del settore sanitario, che potranno beneficiare della partecipazione all'evento in ragione del pagamento di dette quote di iscrizione saranno scelti in assoluta autonomia e indipendenza da parte dell'ente promotore o dell'ente di appartenenza del Professionista.

IGEA deve essere del tutto estranea al processo di individuazione dei Professionisti del settore sanitario e non deve tenere comportamenti volti a raggiungere accordi con l'ente promotore e/o di appartenenza in merito alla preventiva individuazione del Professionista/i del settore sanitario da supportare in un determinato evento.

IGEA deve stipulare direttamente o tramite una società terza che si impegni al rispetto delle disposizioni previste dal presente Codice, con l'ente promotore e/o di appartenenza del Professionista sanitario uno specifico contratto di sponsorizzazione, nel quale saranno puntualmente e specificamente individuati i singoli diritti di sponsorizzazione acquistati e i singoli importi corrisposti in relazione a ciascuno di essi.

Nel contratto di sponsorizzazione IGEA può definire la categoria dei Professionisti sanitari a cui destinare il contributo e/o l'area geografica e/o la struttura sanitaria di appartenenza degli stessi, fatta salva la garanzia piena e assoluta di non riconducibilità dello stesso contributo a un singolo Professionista sanitario.

Tutti gli eventi a carattere nazionale e regionale organizzati da terze Parti di cui al presente paragrafo, dovranno essere sottoposti dalle terze Parti stesse a verifica di conformità preventiva per il tramite di un Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) gestito autonomamente rispetto ad Assobiomedica e sottoposto alla supervisione della Commissione di Controllo di Assobiomedica.

Il sistema di valutazione considererà tutti gli aspetti connessi a garantire la massima sobrietà dell'evento. A titolo esemplificativo e non esaustivo gli aspetti connessi a location, periodo, programma evento, tipologia di ospitalità, tipologia di viaggio, ecc.

Gli eventi dovranno essere sottoposti a valutazione con congruo preavviso i cui dettagli e modalità operative saranno definiti in apposita regolamentazione.

IGEA non può fornire supporto a eventi a carattere nazionale e regionale che non siano stati sottoposti a valutazione preventiva del Sistema di Valutazione delle Conferenze (SVC) e che non abbiano ricevuto valutazione positiva.

Per tutti i contributi erogati a supporto delle attività formative ed educazionali dovrà essere effettuato un controllo sull'uso finale del finanziamento, mediante rendicontazione dalle terze parti coinvolte.

Le disposizioni contenute nei paragrafi 2.7, 2.7.1 e 2.7.2 si applicano in Italia e all'estero, anche per quanto posto in essere da altre società appartenenti al gruppo, ogni qualvolta nell'ambito dell'evento vi sia la partecipazione di Professionisti del settore sanitario che svolgano la loro principale attività professionale nel territorio italiano e sono soggette al rispetto della procedura di trasparenza di cui all'art. 4.

2.8 DONAZIONI

Scopo delle donazioni è il sostegno di progetti sociali, umanitari, filantropici o di beneficenza. In particolare saranno considerate ammissibili donazioni finalizzate a:

- cura degli indigenti;
- istruzione dei pazienti (ivi incluse le campagne di sensibilizzazione);
- miglioramento della condizione dei pazienti;
- istruzione pubblica;
- progetti umanitari e donazioni in caso di calamità naturali;
- supporto di eventi il cui ricavato vada in beneficenza.

Le donazioni dovranno essere effettuate solo a fronte di specifica richiesta dell'ente beneficiario, svincolate da qualsiasi interesse commerciale, unicamente a favore di organizzazioni ed enti che abbiano diritto a riceverle ai sensi delle leggi e delle normative applicabili e previa verifica dell'assenza di conflitti di interesse.

È da intendersi, pertanto, vietata qualunque donazione a persone fisiche.

Tutte le donazioni dovranno essere opportunamente documentate e valutate, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.

Le donazioni di denaro, beni, attrezzature ecc. devono effettuarsi nel rispetto della normativa vigente in base al soggetto beneficiario e dovranno essere autorizzate preventivamente dall'organo apicale.

Dovrà successivamente essere richiesta al beneficiario evidenza dell'effettiva destinazione e utilizzo della donazione.

IGEA è tenuta in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all'art. 4.

2.9 BORSE DI STUDIO

Nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia, le borse di studio devono essere attribuite sulla base di accordi scritti tra IGEA e l'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel quale sia precisato che la scelta avverrà a opera della medesima sulla base di proprie procedure di valutazione dei candidati trasparenti e obiettive e secondo riconosciuti criteri scientifici e formativi.

IGEA rimane totalmente estranea al processo di selezione e valutazione dei candidati.

Le borse di studio potranno essere erogate unicamente a favore dell'Organizzazione Sanitaria beneficiaria richiedente, nel rispetto di un adeguato criterio di rotazione.

IGEA è tenuta in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all'art. 4.

2.10 INCARICHI, CONSULENZE E STUDI AFFIDATI A PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO

I Professionisti del settore sanitario potranno prestare in buona fede e nel rispetto della normativa vigente, attività libero professionale consulenziale a favore di IGEA, nonché collaborazione per ricerca, sviluppo e utilizzo di prodotti.

In ossequio all'articolo 53 del D.Lgs. 165/2001 (comma 6 e 7 bis), e all'art. 4 del D.P.R. 62/2013, particolare attenzione andrà prestata nei casi in cui il conferimento di compensi, salvo le eccezioni previste nel

suddetto dettato normativo, venga corrisposto a determinate categorie di soggetti pubblici e a seguito di attività rilevanti.

È altresì necessario, sempre a mente del disposto normativo in parola e nei casi ivi indicati, entro quindici giorni dall'erogazione del compenso, comunicare all'amministrazione pubblica di appartenenza l'ammontare corrisposto.

Un accordo di consulenza tra i IGEA e i Professionisti del settore sanitario sia pubblico che privato può definirsi in buona fede se supportato dai seguenti elementi:

- essere stipulato unicamente laddove venga individuato, preliminarmente e con una ragione razionale sottostante, l'interesse scientifico da parte dell'associato rispetto alla propria attività, coerentemente alle competenze del Professionista;
- essere stipulato in forma scritta, debitamente firmato dalle parti e contenere le attività e i servizi che dovranno essere forniti, il compenso e le eventuali spese accessorie;
- essere conforme a leggi e norme del paese in cui il Professionista del settore sanitario esercita la professione, munito delle necessarie autorizzazioni preventive rilasciate dal competente organo apicale;
- il compenso ai Professionisti del settore sanitario che presteranno la propria attività a favore di IGEA dovrà essere predeterminato secondo criteri oggettivi di fair market value, basato sulla qualifica ed esperienza del Professionista, sulla natura dell'incarico e proporzionato alle prestazioni effettivamente rese;
- il pagamento dovrà avvenire solo a fronte di: [a] documentazione congrua attestante l'esecuzione della prestazione; [b] regolare fattura/notula emessa dal Professionista, pagabile a mezzo di strumento tracciato a favore di quest'ultimo.

IGEA può corrispondere le ragionevoli spese per i consulenti per lo svolgimento di quanto previsto dall'accordo di consulenza.

La scelta dei consulenti dovrà essere basata sulle qualifiche e sull'esperienza degli stessi, attraverso un processo interno di valutazione e selezione al fine di attuare lo scopo individuato.

Il luogo e le circostanze per le riunioni fra IGEA e i consulenti dovrà essere adeguato all'oggetto della consulenza. Le spese di viaggio e ospitalità, ove necessarie, dovranno essere subordinate alla durata e funzionali allo scopo principale della riunione, secondo i parametri di cui al precedente art. 2.7.

IGEA è tenuta in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all'art. 4.

2.11 PROGETTI DI RICERCA

La decisione di intraprendere o di supportare un progetto di ricerca in collaborazione con enti pubblici o privati, nel caso di ricerche scientifiche o sperimentazioni promosse rispettivamente da IGEA o da un ente al quale IGEA fornisca un sostegno esterno, deve sempre essere ispirata da un genuino interesse scientifico, teso allo sviluppo di procedure cliniche, ovvero alla valutazione clinica di prodotti.

IGEA si impegna, all'interno dell'organizzazione aziendale, a separare il processo valutativo e decisionale relativo ai progetti di ricerca (es. valutazione di interesse e opportunità di svolgere o supportare una

ricerca clinica, selezione dei siti di ricerca, principio di rotazione ove applicabile, ecc.) dai processi e dalle dinamiche promozionali e di vendita e, in generale, dall'organizzazione commerciale, anche nel caso in cui l'ente dovesse avere un approccio differente.

La decisione di svolgere, ovvero di sostenere, una ricerca svolta da un ente, deve essere documentata nel suo iter, prevedere con chiarezza gli obiettivi scientifici che la ricerca si pone di raggiungere e il beneficio per l'azienda.

Ogni rapporto di collaborazione ai fini di ricerca con gli enti non potrà prescindere dall'esistenza di un Protocollo di Ricerca, dall'approvazione o segnalazione al Comitato Etico competente, dalla stipula di un contratto o convenzione di ricerca con l'Ente coinvolto e dallo svolgimento della ricerca stessa nel rispetto di tutte le leggi e regolamenti applicabili.

I compensi eventualmente elargiti all'ente esecutore della ricerca per conto di IGEA dovranno essere determinati sulla base del principio di fair market value.

Nel caso in cui il promotore della ricerca fosse un Professionista del settore sanitario, oltre al rispetto delle regole sopra indicate, IGEA avrà cura di assicurare che il rapporto di collaborazione avvenga nella massima trasparenza e in seguito a tutte le autorizzazioni e permessi necessari da parte dell'ente di appartenenza/datore di lavoro del Professionista.

Ogni dispositivo medico strumentale all'esecuzione della ricerca potrà essere consegnato allo sperimentatore solo attraverso l'ente di appartenenza e dovrà essere previsto nel contratto unitamente al suo ritiro al termine del progetto di ricerca.

IGEA è tenuta in ogni caso al rispetto della procedura di trasparenza di cui all'art. 4.

2.12 OMAGGI AI PROFESSIONISTI SANITARI

IGEA potrà saltuariamente effettuare modesti omaggi ai Professionisti del settore sanitario.

Gli omaggi dovranno essere a scopo promozionale e correlati all'attività del Professionista sanitario o per il beneficio dei pazienti.

Gli omaggi non dovranno mai avvenire sotto forma di denaro contante o equivalente (es. voucher, buoni libro, buoni carburante, schede prepagate, ecc.).

La presente sezione non è rivolta alla pratica legittima di fornire appropriati campioni di prodotti e opportunità per la valutazione degli stessi.

2.13 GARANZIA DELLA QUALITÀ

IGEA fonda la propria reputazione sull'alta qualità dei propri dispositivi medici, dei servizi e delle terapie, affinché gli operatori sanitari siano in grado di fornire al paziente il miglior risultato possibile.

L'impegno di IGEA non si limita al rispetto degli standard di qualità e di sicurezza prescritti dalle leggi, ma dove possibile, va oltre per assicurare prodotti, servizi e terapie sempre più efficaci.

3. L'IMPEGNO DI IGEA

Il Codice Etico IGEA è in linea con il Codice Etico Assobiomedica, parte integrante dello Statuto di Assobiomedica. Con l'adesione ad Assobiomedica IGEA si è impegnata a rispettare e a promuovere i principi e le regole stabilite nel Codice Etico stesso.

IGEA si impegna a rispettare e a far rispettare ai propri dipendenti, agenti, distributori e fornitori strategici il presente Codice Etico inclusi gli accordi o le linee guida che Assobiomedica assumerà con le varie Società scientifiche in merito alle modalità di partecipazione ai congressi da queste ultime organizzati.

IGEA si impegna a inserire nei contratti stipulati con i propri agenti, distributori e fornitori strategici clausole di rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e relative sanzioni in caso di inosservanza.

3.1 DIFFUSIONE E COMUNICAZIONE

IGEA si impegna a diffondere il Codice Etico, utilizzando tutti i mezzi di comunicazione e le opportunità a disposizione come, ad esempio, il sito internet aziendale (www.igea.it), le riunioni di informazione e formazione aziendale. Tutti i collaboratori e fornitori strategici debbono essere in possesso del Codice Etico, conoscerne i contenuti ed osservare quanto in esso prescritto.

L'Organismo di Vigilanza ed il management aziendale, sono a disposizione per ogni delucidazione e chiarimento in merito.

E' responsabilità di ciascuno, in particolare del management, includere i contenuti del Codice nei programmi di formazione e farne riferimento in tutte le procedure, policy e linee guida aziendali.

3.2 IMMEDIATA SEGNALAZIONE DI PROBLEMI O SOSPETTE VIOLAZIONI

Il presente Codice Etico IGEA previsto dal D. Lgs. n. 231/2001, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione della Società. Il Consiglio di Amministrazione e il management aziendale hanno il compito di verificare l'attuazione e applicazione del Codice Etico.

L'Amministratore Delegato IGEA e il Responsabile del Personale IGEA sono disponibili a confronti con i Collaboratori IGEA sul testo del presente Codice Etico.

Un Organismo di Vigilanza (OdV) appositamente costituito da IGEA, nel rispetto e in esecuzione alle previsioni del D. Lgs. n. 231/2001, monitora il rispetto del Codice Etico, operando con imparzialità e avendo accesso a tutte le fonti di informazione di IGEA, effettua controlli sul funzionamento e l'osservanza del Codice Etico e suggerisce aggiornamenti, anche sulla base delle segnalazioni fornite dai dipendenti.

I collaboratori, dipendenti e manager, hanno la responsabilità e l'obbligo di segnalare immediatamente ogni violazione del Codice Etico, sospetta, probabile o effettiva, al preposto Organismo di Vigilanza.

Tale incarico è al momento ricoperto dall'avvocato Mario Gavioli, con studio in Modena, Via Canalino n. 6, Tel. e Fax 059. 217152, mail: avvmario.gavioli@hotmail.it, pec: mario.gavioli@ordineavvmodena.it.

Qualora necessario il Responsabile del Personale è tenuto ad applicare eventuali sanzioni disciplinari o ad attivare meccanismi di risoluzione contrattuale.

3.3 INDAGINI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI CONSEGUENTI ALLE VIOLAZIONI

La responsabilità di svolgere indagini su possibili violazioni del Codice Etico spetta all'Organismo di Vigilanza e i collaboratori ed i dipendenti sono tenuti a collaborare pienamente alle eventuali indagini interne. Le violazioni del Codice comportano misure correttive e provvedimenti disciplinari. La violazione

dei principi e dei comportamenti indicati nel Codice Etico compromette il rapporto fiduciario tra la Società e i propri amministratori, dipendenti, consulenti, collaboratori, clienti e fornitori.

Tali violazioni saranno dunque perseguite da IGEA, quanto ai dipendenti, attraverso provvedimenti disciplinari adeguati, indipendentemente dall'eventuale rilevanza penale di tali comportamenti e dall'instaurazione di un procedimento penale nei casi in cui costituiscano reato.

In particolare, le sanzioni saranno conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato.

I provvedimenti disciplinari vanno dal richiamo, all'ammonizione scritta, alla multa, alla sospensione dal lavoro, al licenziamento. Prima dell'assunzione di un provvedimento disciplinare, all'interessato viene data la possibilità di spiegare il proprio comportamento.

Quanto ai consulenti, collaboratori, clienti e fornitori, verranno attivate modalità specifiche di risoluzione del rapporto contrattuale.

4. LA TRASPARENZA DEI TRASFERIMENTI DI VALORE TRA IGEA, I PROFESSIONISTI DEL SETTORE SANITARIO LE ORGANIZZAZIONI SANITARIE E LE ALTRE TERZE PARTI

4.1 OBBLIGO DI TRASPARENZA

IGEA documenta e rende pubblici ogni anno attraverso un apposito Modello di Trasparenza che costituisce parte integrante del presente Codice (all. 2), i trasferimenti di valore effettuati direttamente o indirettamente ai Professionisti del settore sanitario, alle Organizzazioni sanitarie e alle terze Parti.

L'onere di pubblicazione dei dati è a carico di IGEA che dispone il pagamento/trasferimento di valore.

La pubblicazione dei dati deve avvenire su base individuale o in forma aggregata come di seguito declinato.

I dati devono essere pubblicati sul website aziendale (www.igea.it), nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali.

IGEA è tenuta a conservare, in alternativa anche in formato elettronico, per un periodo di almeno 3 anni, apposita documentazione da cui risulti che è stato richiesto il consenso al Professionista del settore sanitario alla pubblicazione dei dati che lo riguardano.

Sono esclusi dall'obbligo di pubblicazione i trasferimenti di valore connessi al materiale promozionale, ai pasti, alle bevande e ai campioni di prodotto.

4.2 MODALITÀ APPLICATIVE

La pubblicazione dei dati connessi ai trasferimenti di valore dovrà essere effettuata su base annuale a partire dal primo gennaio 2021 con riferimento ai dati riguardanti l'anno solare 2020.

IGEA deve rendere pubblici i trasferimenti di valore effettuati nel corso di ciascun anno, entro i primi sei mesi dell'anno successivo.

Le informazioni dovranno rimanere di dominio pubblico per un periodo di almeno 3 anni dal momento della pubblicazione.

IGEA deve, inoltre, conservare, in alternativa anche in formato elettronico, la documentazione a supporto dei dati pubblicati per un periodo di almeno 5 anni e renderla disponibile anche in forma dettagliata all'eventuale richiesta del Professionista/Organizzazione Sanitaria/terza Parte.

I dati riguardanti i trasferimenti di valore dovranno essere pubblicati nello Stato ove il beneficiario ha il proprio domicilio e l'obbligo di pubblicazione in caso di gruppi societari si intende esteso anche alle case madri delle aziende associate, e/o alle altre società appartenenti al gruppo, nel rispetto dei codici o delle normative nazionali di riferimento.

4.3 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE TRA IGEA E IL SINGOLO PROFESSIONISTA SANITARIO

IGEA deve rendere pubblico, su base individuale per ciascun destinatario, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nel corso dell'anno precedente con riferimento a:

- a) spese di partecipazione ad attività formative, educazionali e promozionali su prodotti aziendali organizzate da IGEA (esclusi pasti e bevande);
- b) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra IGEA e il Professionista da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande).

Qualora il Professionista del settore sanitario non presti il proprio consenso al trattamento dei dati personali, IGEA deve, comunque, provvedere alla pubblicazione dei dati su base aggregata.

4.4 PUBBLICAZIONE DEI DATI RELATIVI ALL'INTERAZIONE TRA IGEA CON L'ORGANIZZAZIONE SANITARIA E CON ALTRE TERZE PARTI

IGEA deve rendere pubblico, su base individuale, l'ammontare dei trasferimenti di valore effettuati nei confronti di ciascuna Organizzazione Sanitaria o di altre terze Parti a titolo di:

- a) contributo per il finanziamento di eventi (es. sponsorizzazione di convegni, congressi e riunioni scientifiche, ecc.) volti a soddisfare un'esigenza educativa/formativa di natura scientifica o di altra natura come descritta ai punti 2.7.1 e 2.7.2 (esclusi pasti e bevande);
- b) corrispettivi per attività di consulenza e prestazioni professionali, ivi incluso l'attività di speakeraggio definiti da uno specifico contratto tra IGEA e l'Organizzazione Sanitaria da cui risulti la tipologia del servizio prestato, comprese le relative spese di viaggio e ospitalità (esclusi pasti e bevande);
- c) donazioni sia in denaro che in altri beni erogate a favore dell'Organizzazione Sanitaria.

4.5 PUBBLICAZIONE DI ALTRI DATI IN FORMA AGGREGATA

Saranno, altresì, pubblicati in forma aggregata i seguenti trasferimenti di valore:

- a) tutte le donazioni sia in denaro che in altri beni a favore di terze Parti, diverse dall'Organizzazione Sanitaria;
- b) spese per attività di ricerca e sviluppo;
- c) borse di studio.

4.6 METODOLOGIA

In tutti i casi in cui si renda necessaria la pubblicazione dei dati su base aggregata per ciascuna delle categorie individuate ai precedenti punti dovrà essere identificabile:

- a) il numero dei destinatari su base assoluta e come percentuale sul totale dei destinatari;
- b) il dato aggregato attribuibile ai Professionisti del settore sanitario che non abbiano prestato il consenso al trattamento dei dati;
- c) il dato percentuale dei trasferimenti di valore in forma aggregata sul totale dei trasferimenti.

IGEA deve pubblicare una nota riepilogativa della metodologia utilizzata per la predisposizione dei dati con riferimento alle informazioni riguardanti l'IVA, la valuta o eventuali altri aspetti fiscali connessi al trasferimento di valore in forma individuale o aggregata, ivi incluso il principio di cassa o di competenza applicato per la redazione del proprio bilancio.

5. ENTRATA IN VIGORE

Il presente Codice Etico entra in vigore alla data di approvazione in tutte le sue parti fatta eccezione per i seguenti punti per i quali sarà adottato un periodo di transizione.

- a) L'eliminazione graduale del sostegno diretto alla partecipazione dei Professionisti sanitari alle attività formative, educazionali organizzate da Organizzazioni sanitarie e/o terze Parti (paragrafo 2.7.2) si completerà al 31 dicembre 2018. Durante il periodo di transizione resterà in vigore la procedura di sponsorizzazione diretta mediante invito del Professionista del settore sanitario per il tramite della struttura di appartenenza. Dal primo gennaio 2019 non sarà più ammessa la sponsorizzazione diretta, senza eccezione alcuna.
- b) La piattaforma di gestione del Sistema di Valutazione delle Conferenze sarà operativa a far data dal primo luglio 2018 e a essa dovranno essere sottoposti per approvazione gli eventi programmati e organizzati dalle terze Parti che si svolgeranno dall'1 gennaio 2019, conformemente alle disposizioni del Regolamento.
- c) Per quanto attiene agli obblighi di trasparenza essi decorreranno dall'anno 2021, in relazione ai dati riferiti all'anno 2020.

ALLEGATO 1

AUTOCERTIFICAZIONE DI TERZE PARTI

1. DETTAGLI DELL'ENTE

Denominazione / Ragione sociale	Igea S.p.a.
Sede legale / Amministrativa	41012 Carpi (MO), Via Parmenide n. 10/A
Partita IVA / Codice fiscale	01021130362

Amministratore Delegato / Legale Donata Marazzi
Rappresentante
PEC igeamedical.com@pec.it

2. SOCI DELLA SOCIETÀ

Nome	Indirizzo	Posizione lavorativa / poteri
Cadossi Matteo	41125 Modena, Strada Morane n. 625/3	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Marazzi Donata	41012 Carpi (MO), Corso Roma n. 32	Amministratore Delegato
Cadossi Elisa	41012 Carpi (MO), Via San Francesco n. 8	Consigliere
Cadossi Ruggero	41012 Carpi (MO), Corso Roma n. 32	Consigliere

2.2 Si prega di fornire i seguenti documenti:

- a) certificato di vigenza camerale aggiornato, per gli enti aventi scopo di lucro;
- b) statuto vigente per gli enti senza scopo di lucro;
- c) dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.p.r. 445/2000 attestante:
 - » assenza o presenza di condanne anche non definitive per i soggetti sub 2 e 3
 - » accreditamento Age.na.s. se esistente.

3 POLICIES E COMPLIANCE

3.1 La Società svolge un'adeguata attività di Due Diligence sui soggetti persone fisiche o giuridiche, anche senza scopo di lucro, con cui collabora, per assicurare che non vengano offerti benefici a dipendenti o funzionari pubblici, clienti o altri soggetti per scopi illeciti?

No Sì Se no, si prega di fornire adeguata spiegazione

3.2 La Società si assicura che il comportamento dei soggetti persone fisiche o giuridiche, anche senza scopo di lucro, con cui collabora sia conforme alla normativa vigente anti-corrruzione?

No Sì Se no, si prega di fornire adeguata spiegazione

3.3 Si prega di indicare se la società/ente è dotata di certificazione ISO 9001 e/o altre certificazioni in corso di validità

No Sì

3.4 Si prega di indicare se la società/ente è dotata di un Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/01 e dell'Organismo di Vigilanza

No Sì

3.5 Si prega di indicare se la società/ente si è dotata di un Codice Etico e le attività di formazione svolte

No Sì

3.6 Si prega di indicare se la società/ente o i suoi rappresentanti sono indagati, hanno in corso procedimenti o subito provvedimenti cautelari o condanne anche non definitive per reati rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 degli artt. 356 e 356 bis c.p. (turbativa).

No Sì

3.7 La società/ente si impegna al rigoroso rispetto del Codice Etico Assobiomedica.

3.8 La società/ente si impegna a segnalare tempestivamente eventuali variazioni rispetto alle dichiarazioni fornite nel presente documento.

Carpi, li 17.02.2025

Igea S.p.a.

L'Amministratrice Delegata

Donata Marazzi